

Allegato A

### **Borse di studio**

In considerazione di un'area del disagio in forte espansione e nell'ottica di dare una risposta ai fenomeni di impoverimento sociale prodotti dalla recente crisi finanziaria i cui effetti si stanno rapidamente trasferendo all'economia reale, la Giunta Regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera dell'A.L. 136/2007, intende concentrare le risorse disponibili per la concessione delle borse di studio a favore degli studenti dei primi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, nonchè - una volta soddisfatta tale priorità - individuare quali beneficiari delle borse di studio gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado per ridurre il rischio di abbandono scolastico e sostenere il completamento del ciclo di studi dell'istruzione secondaria superiore, favorendo altresì l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

In considerazione, inoltre, della natura dell'intervento, finalizzato a sostenere gli allievi in disagiate condizioni economiche, quindi più esposti al rischio di dispersione e di abbandono, nel perseguimento del percorso formativo intrapreso e nella conseguente permanenza all'interno del sistema scolastico, si conferma la previsione che connette la concessione della borsa di studio al completamento dell'anno scolastico di riferimento ed ai risultati scolastici raggiunti.

Poiché la dinamica della domanda si presenta in continua crescita, ed in considerazione della volontà di estendere la platea dei beneficiari delle borse di studio a tutti i cinque anni delle scuole secondarie di secondo grado e alle scuole secondarie di primo grado, non appare possibile stabilire in via preventiva gli importi delle borse di studio; con il presente atto, si provvede pertanto alla determinazione dei criteri per l'attribuzione delle stesse.

La Regione intende comunque perseguire gli obiettivi della L.R. 26/01, ed in particolare la concessione di borse di studio alle fasce socialmente più deboli della popolazione regionale. Nel confermare quindi quale priorità la copertura del fabbisogno delle famiglie rientranti nella 1^ fascia ISE, si stabilisce di concentrare le risorse disponibili per soddisfare il fabbisogno delle famiglie rientranti in tale fascia, rinviando la definizione dell'importo delle borse di studio ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale che verrà assunta a seguito della comunicazione, da parte delle Province, dei dati definitivi degli aventi diritto.

Nell'intento di soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili, il valore delle borse di studio sarà

determinato dal rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e le risorse disponibili.

### **1. Criteri per l'individuazione dei beneficiari**

Sono beneficiari di borsa di studio tutti gli studenti residenti sul territorio regionale, frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione in possesso dei requisiti di legge con riferimento alla situazione economica della famiglia di appartenenza e che risultino aver completato l'a.s. di riferimento.

Per i richiedenti residenti in una Regione, diversa dalla Regione Emilia-Romagna, che applichi il criterio della frequenza, competenti all'erogazione della borsa di studio sono il Comune o la Provincia sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente; qualora il richiedente risieda in una Regione diversa dalla Regione Emilia-Romagna, che applichi il criterio della residenza, la domanda dovrà essere trasmessa al Comune di residenza e per conoscenza (quindi in copia) alla Regione di residenza. Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli alunni immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

#### **1.A - Requisito della situazione economica**

Per l'a.s. 2009-2010, i potenziali beneficiari devono presentare, con riferimento alla famiglia di appartenenza, un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito all'anno 2008, non superiore a euro 21.691,19, per un nucleo familiare di tre componenti.

#### **1.B - Requisito del merito**

Hanno diritto al beneficio tutti coloro che presentano un valore ISE fino a euro 21.691,19 riferito all'anno 2008 per un nucleo familiare di tre componenti, indipendentemente dal requisito del merito.

L'aver conseguito nell'anno precedentemente frequentato la media del sette (o votazione equivalente qualora diversamente espressa) dà diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a quella di chi non ha conseguito tale media.

Per gli studenti in situazione di handicap certificato si prescinde dal requisito del merito; tali studenti avranno comunque diritto alla borsa di studio di importo più elevato, ferma restando la condizione di aver completato l'anno scolastico.

## **2. Opzione per la detrazione fiscale**

La legge 62/2000 prevede che il beneficiario di borsa di studio possa usufruirne anche attraverso la detrazione fiscale. Coloro che intendono esercitare l'opzione a favore dell'assegnazione della borsa di studio tramite la detrazione fiscale dovranno indirizzare formale richiesta in tal senso all'Ente gestore del procedimento e per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna, i quali provvederanno ai successivi adempimenti nei confronti dei Ministeri competenti.

## **3. Modalità per la concessione delle borse di studio**

Tutte le comunicazioni pubbliche o rivolte a scuole, famiglie e studenti dovranno riportare il logo della Regione Emilia-Romagna.

### **3.1 Le modalità di presentazione delle domande**

La domanda per la borsa di studio viene presentata da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente stesso, qualora maggiorenne, compilando in autocertificazione i moduli predisposti e diffusi dall'Ente gestore in base al format regionale.

Per la compilazione dei moduli nella parte relativa all'indicatore ISE/ISEE il richiedente può fare riferimento al Comune di residenza, alla Direzione provinciale dell' INPS della propria Provincia, agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o rivolgersi ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a soggetti indicati dall' Ente erogatore.

### **3.2 Il bando**

Il bando dovrà contenere i requisiti di cui al presente atto, l'esplicito riferimento all'attivazione da parte dell'Ente gestore di controlli a campione sulle domande ritenute ammissibili, in collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, nonché il termine entro il quale gli eventuali beneficiari dovranno provvedere al ritiro della borsa di studio secondo le modalità specificate nel bando.

Il bando sarà emanato dall'Ente gestore il 25 gennaio 2010 e dovrà rimanere aperto fino al 26 febbraio 2010, termine ultimo per la presentazione delle domande.

Qualora l'Ente gestore acquisisca la collaborazione delle scuole nella distribuzione della modulistica e nella raccolta delle domande si precisa che le scuole dovranno trasmettere le domande all'Ente gestore entro e non oltre il 6 marzo 2010 e che le domande trasmesse successivamente saranno considerate fuori termine; si invitano pertanto gli

Enti gestori e le istituzioni scolastiche a porre la massima attenzione a tale indicazione, da rispettare tassativamente.

Gli Enti gestori provvederanno all'istruttoria delle domande ed alla predisposizione dei relativi elenchi di beneficiari. I dati consuntivi relativi al numero di beneficiari per le scuole secondarie di 1° e di 2° grado, saranno inviati dalle Province ai competenti uffici regionali entro il 23 aprile 2010, al fine di consentire lo svolgimento degli adempimenti successivi, con particolare riferimento alla predisposizione della delibera di Giunta Regionale relativa alla determinazione dell'importo delle borse di studio.

L'erogazione del beneficio avverrà previa verifica del completamento da parte dello studente beneficiario dell'a.s. 2009-2010, da comunicarsi agli Enti gestori a cura della scuola frequentata.

Le Province provvederanno a comunicare ai competenti uffici regionali entro il 30 giugno 2010 i dati consuntivi relativi al numero dei beneficiari che soddisfano l'ulteriore requisito del completamento dell'a.s. di riferimento.

### **3.3 Criteri per la determinazione delle condizioni economiche**

Ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, le condizioni economiche delle famiglie vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e al DPCM 106/01, di attuazione della L. 62/2000.

In particolare, in analogia con quanto disposto dall'art. 3 del citato D.P.C.M. 106/01, le soglie di reddito netto per un nucleo familiare di tre persone stabilite ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.R. 26/01 sono incrementate del quaranta per cento al fine della corrispondenza all'Indicatore della situazione economica di un nucleo familiare di identica numerosità.

In tale logica, pertanto, la situazione economica annua non superiore a 15.493,71 Euro netti per un nucleo familiare di tre persone corrisponde ad un Indicatore della Situazione Economica (ISE) pari a Euro 21.691,19

Pertanto, per accedere ai benefici di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. 26/01, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente non potrà essere superiore a Euro 10.632,94. Dove ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare +

reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle condizioni particolari che rendono il calcolo più vantaggioso.

---

SCALA DI EQUIVALENZA

---

N° Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Per istruzioni più dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e della composizione del nucleo familiare si rimanda in ogni caso alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" pubblicata in allegato al DPCM 18 maggio 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2001.